

Comune di Francavilla Angitola

Provincia di Vibo Valentia

Il Revisore Unico

Verbale n.3: Del 14/02/2024	Parere dell'organo di revisione sulla proposta di delibera di Giunta avente ad oggetto: " Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1 commi 859 e seguenti della Legge 30.12.2018 N. 145. Presa d'atto dell'obbligo di accantonamento per l'esercizio 2024".
--	--

Il Revisore dei Conti Dott.ssa Maria Francesca Palamaro, Revisore unico del Comune di Francavilla Angitola (VV), nominato con delibera del Consiglio Comunale n.27 del 23 Novembre 2021, Interpellato per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla proposta in oggetto:

In considerazione che:

tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le fatture ricevute entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento, termine che può eccezionalmente essere elevato a sessanta giorni in caso di specifici accordi (il termine ordinario è fissato in sessanta giorni per i soli enti del Servizio Sanitario Nazionale); lo prevede l'articolo 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, emanato per dare attuazione alla direttiva della Comunità Europea 2011/7/UE in materia di tempestività dei pagamenti. Per raggiungere tali obiettivi il legislatore si è mosso su due direttrici:

1. da un lato ha ampliato in questi ultimi anni per gli enti locali le possibilità di ricorso ad anticipazioni straordinarie di liquidità finalizzate al pagamento dei debiti commerciali pregressi (d.l. 35/2013, d.l. 66/2014, d.l. 78/2015, d.l. 34/2020 e d.l. 73/2021, per un complessivo importo di 13 miliardi di euro);

2. dall'altro ha introdotto, con la legge di bilancio 2019, misure finalizzate a conseguire il rispetto dei tempi di pagamento e a ridurre l'importo del debito commerciale residuo da parte delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, differenziate a seconda della natura dell'amministrazione e della relativa disciplina contabile.

Quest'ultima direttrice ha previsto l'obbligatoria istituzione di uno specifico fondo a carico degli enti che non rispettino i tempi di pagamento o non riducano a sufficienza lo stock di debiti commerciali. Il Fondo di garanzia debiti commerciali rappresenta un accantonamento che, in presenza delle condizioni previste dalla legge, è obbligatorio, e va iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti) al Programma 3 (Altri accantonamenti) prevedendo il solo stanziamento di competenza, stante la precisa statuizione del comma 862 (legge 145/2018) in forza del quale su tale fondo non è possibile disporre impegni e pagamenti. Detto Fondo avrebbe dovuto essere operativo dall'esercizio 2020, ma la legge di bilancio 2020 ne ha posticipato la applicazione al successivo esercizio 2021. L'obbligo della iscrizione in bilancio del fondo scatta nei casi in cui sussista una delle due condizioni previste dal comma 859 della legge 145/2018: a) la mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente; b) il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 (o 60) giorni previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 231/2002. In base al comma 862 di detto articolo 1, gli enti, qualora ricorrano le condizioni ora ricordate riferite all'esercizio precedente, con delibera della giunta entro il 28 febbraio debbono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti e che a fine esercizio confluisce nella quota vincolata del risultato di amministrazione. L'importo accantonato verrà liberato

nell'esercizio successivo a quello in cui risulteranno rispettate le suddette due condizioni su tempi di pagamento e riduzione dello stock di debito.

Sussistendo le condizioni previste dal ricordato comma 859, va determinato l'importo da accantonare e quantificare in rapporto agli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione; in particolare:

- in caso di mancata riduzione di almeno il 10% dello stock di debito commerciale scaduto: la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5% (ma tale accantonamento non è dovuto se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio);
- qualora l'indicatore annuale dei tempi di pagamento indichi il superamento dei trenta giorni, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo, come indicato nella seguente tabella

Ritardo	Percentuale da applicare
superiore a 60 giorni	5 per cento
da 31 a 60 giorni	3 per cento
da 11 a 30 giorni	2 per cento
da 1 a 10 giorni	1 per cento

Qualora un ente non rispetti anche una soltanto delle due condizioni sopra ricordate, dovrà accantonare solamente l'importo correlato alla condizione non rispettata. Se invece non rispetta alcuna delle due condizioni, l'importo da accantonare sarà determinato dalla somma del 5% conseguente alla mancata riduzione dello stock di debito e della ulteriore percentuale ragguagliata alla misura del ritardo riscontrato.

Rilevato che, il Comune di Francavilla Angitola non ha ridotto di oltre il 10% il debito come si evince dai parametri analizzati e dallo stock dei debiti commerciali relativamente all'anno 2024, estrapolati dalla Piattaforma informatica della Ragioneria Generale dello Stato dedicata a tale verifica, sulla base delle verifiche dello stock dei debiti scaduti e dell'indicatore del tempo medio di ritardo nel 2024, questo ente è comunque obbligato ad accantonare il fondo di garanzia dei debiti commerciali. L'Ente trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata è tenuto a iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali così determinato:

Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-agg. 1.03)	+	819.995,48
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro-agg. 1.03)	-	326.974,12
Totale		493.021,36
Percentuale applicata		5%
Importo FGDC da accantonare		24.651,06

Visto

- Il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

Considerato che:

- = l'accantonamento è assunto nel rispetto dell'attendibilità e nella veridicità delle previsioni;
- = l'accantonamento ai sensi dell'art. 1, comma 862 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, per l'esercizio 2024 è quantificato per € 24.651,06, a titolo di fondo garanzia debiti commerciali, dando atto che su tale fondo non è consentito disporre impegni e pagamenti e esso confluisce a fine esercizio nella quota accantonata del risultato di amministrazione come previsto nella proposta di delibera

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto, **Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1 commi 859 e seguenti della Legge 30.12.2018 N. 145"**

Francavilla Angitola, 14.02.2024

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Maria Francesca Palamara

